



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 177 DEL 07/05/2026**

**OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 421 DEL 12/11/2025 RELATIVA ALL'INTERDIZIONE DEL CAMPO DA TENNIS DI MURA DELLE CHIAPPE 41, ALLA CHIUSURA DEL TRATTO TERMINALE DI VIA CARSO - DALLA PENSILINA AMT CARSO1/RIGHI FINO AL PALO N52 - E DEL SOTTOSTANTE ARRIVO DEL SENTIERO PEDONALE, ALLA CHIUSURA DEL TRATTO PEDONALE DI MURA DELLE CHIAPPE FRONTE CIV. 57 - LATO VALLE - DAL PALO Q80 SINO AL Q83, NONCHE' ALL'INTERDIZIONE DI PORZIONE DI STRADA STERRATA FINO AL CONFINE DEL CAMPO DA TENNIS, CAUSA ALBERATURE PERICOLANTI, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.**

**La Sindaca**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso che:**

- in data 06/11/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo nelle aree verdi soprastanti l'arrivo di Via Carso e sottostanti alle vecchie fortificazioni, nella parte iniziale di Via Mura delle Chiappe;
- congiuntamente a personale dei Vigili del Fuoco di Genova, della Direzione Aree Infrastrutture Opere Pubbliche – Manutenzione e Verde Pubblico, del Corpo di Polizia Locale e personale di AMT, nel corso del sopralluogo si era constatato che, durante i lavori di realizzazione degli scavi necessari alla realizzazione di una nuova cabina ENEL di trasformazione, erano state tranciate le radici di alcune alberature presenti nella zona sopramenzionata;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, in accordo con i Vigili del Fuoco e con

Documento sottoscritto digitalmente

il personale della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico, non potendosi escludere un cedimento e/o abbattimento improvviso delle alte alberature, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si erano disposte ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.:

- l'interdizione all'accesso al campo da tennis di Mura delle Chiappe 41;
- la chiusura del tratto di Via Carso dalla pensilina AMT Carso1/Righi fino al palo N52 e del tratto di arrivo del sottostante sentiero pedonale sterrato;
- la chiusura del tratto pedonale di Mura delle Chiappe fronte civ. 57 - lato valle – dal palo Q80 sino al palo Q83;
- l'interdizione di porzione di strada sterrata fino al confine del campo da tennis;

**Richiamata** dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2025-421 del 12/11/2025 ad oggetto *“Interdizione al campo da tennis di Mura Delle Chiappe 41, chiusura del tratto terminale di Via Carso - dalla pensilina AMT Carso1/Righi fino al palo N52 - e del sottostante arrivo del sentiero pedonale, chiusura del tratto pedonale di Mura Delle Chiappe Fronte Civ. 57 - lato valle - dal palo Q80 sino al Q83, interdizione di porzione di strada sterrata fino al confine del campo da tennis, causa alberature pericolanti”*;

**Rilevato** che il tecnico incaricato della messa in sicurezza dell'area, con la Dichiarazione di messa in sicurezza e la *“Relazione Tecnica messa in sicurezza alberata ordioVia Carso – Genova”* - assunte agli atti con prot. 0222698.E del 30/04/2026 - ha certificato l'esecuzione dei lavori per il ripristino e confermato la messa in sicurezza e che dunque non sussistono più le condizioni di pericolo;

**Visto** il rapporto prot. 0225767.U del 04/05/2026 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 30/04/2026 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato l'esecuzione delle opere dichiarate e, sulla scorta della citata documentazione tecnica prot. 0222698.E del 30/04/2026, ha revocato le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 421 del 12/11/2025 prima sul posto e, successivamente, con la nota prot. 0223594.U del 30/04/2026;

**Dato atto che** del provvedimento di revoca delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0223594.U del 30/04/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

**Considerato altresì che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile

Documento sottoscritto digitalmente

Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**Acquisito** il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 30/04/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0223594.U del 30/04/2026 – la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. 421 del 12/11/2025 relativa:

- all'interdizione dell'accesso al campo da tennis di Mura delle Chiappe 41;
- alla chiusura del tratto di Via Carso dalla pensilina AMT Carso1/Righi fino al palo N52 e del tratto di arrivo del sottostante sentiero pedonale sterrato;
- alla chiusura del tratto pedonale di Mura delle Chiappe fronte civ. 57, lato valle, dal palo Q80 sino al palo Q83;
- all'interdizione di porzione di strada sterrata fino al confine del campo da tennis;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno;
- al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio IV Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Manutenzione e Verde Pubblico, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO  
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*